

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

III Sezione Civile

Crisi d'impresa

PU 195-1/ 2024

Il giudice, in persona della dott.ssa Simona Di Rauso, decidendo sul ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art.67 CCII presentato da **Pozzi Natascia**, nell'ambito del procedimento unitario n. 195-1/2024;

letti gli artt. 67 e SS. del CC.II.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1.Pozzi Natascia, ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento la ricorrente ha esposto:

- di rivestire la qualifica di consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. c del CC.II;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 69 del CC.II;
- che le cause della crisi sono da ricondursi principalmente alla debitoria generata dai contratti di finanziamento cui la predetta, essendo affetta da un ~~malattia di natura~~
~~di natura~~, è stata costretta a far ricorso per far fronte alle spese mediche;
- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Dalla relazione del legale incaricato e da quella del gestore della crisi, nonché dalle integrazioni documentali depositate (cfr. parere esperto ed allegati del 20.12.2024), emerge che l'esposizione debitoria è così composta:

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Debiti per le retribuzioni dei professionisti			1 - DOTT.SSA MASSIMO MARIA CONSIGLIA			558,00	Privilegiato mobiliare
Fin. Credito al consumo	02/03/2019		2 - AGOS DUCATO	10.000,00	121,00	8.309,96	Chirografario
prestito Delega Chirografaria	07/06/2021	203876	3 - EUROCCS PREXTA	31.920,00	266,00	22.344,00	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	11/03/2020	719169	4 - FIDITALIA	30.000,00	250,00	18.750,00	Chirografario
Carta di credito - tutte	29/12/2022	032159954544	5 - COMPASS	4.000,00	250,00	3.945,83	Chirografario
Fin. Credito al consumo	01/07/2023		6 - FINDOMESTIC BANCA SPA	14.788,80	102,70	11.189,61	Chirografario

Come attestato dal gestore nel ricorso (pagina 8), il debito residuo è pari ad € 65.911,13, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.019,70, cui vanno aggiunte le spese derivanti dalla presente procedura ipotizzate in € 3.666,54. Il piano depositato dall'esperto prevede il soddisfacimento dei debiti (Cfr. cfr. relazione dell'OCC allegata alla nota di deposito del 07.2.2025) secondo la seguente tabella:

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato mobiliare)	1 - DOTT.SSA MASSIMO MARIA CONSIGLIA	558,00	100,000%	558,00	0,000%
Fin. Credito al consumo del 02/03/2019 (Chirografario)	2 - AGOS DUCATO	8.309,96	22,000%	1.828,19	78,000%
prestito Delega Chirografaria n.203876 del 07/06/2021 (Chirografario)	3 - EUROCCS PREXTA	22.344,00	22,000%	4.915,68	78,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.719169 del 11/03/2020 (Chirografario)	4 - FIDITALIA	18.750,00	22,000%	4.125,00	78,000%
Carta di credito - tutte n.032159954544 del 29/12/2022 (Chirografario)	5 - COMPASS	3.945,83	22,000%	868,08	78,000%
Fin. Credito al consumo del 01/07/2023 (Chirografario)	6 - FINDOMESTIC BANCA SPA	11.189,61	22,000%	2.461,71	78,000%
Carta di credito - tutte (Chirografario)	7 - ADVANCIA CARTA REVOLVING	813,73	22,000%	179,02	78,000%

La proposta di composizione della crisi prevede, dunque, il pagamento del creditore privilegiato nella misura del 100% mentre per i creditori chirografari un soddisfacimento in misura del 22%.

Il risanamento del debito, secondo quanto previsto dal piano, prevede l'accantonamento mensile della somma di euro 275,00 per la durata di sessanta mesi derivante dallo stipendio netto percepito dall'istante, garantendo un soddisfo dei creditori secondo la seguente cronologia temporale:

Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	1 - DOTT.SSA DI [REDACTED]	558,00	2	31/04/2025	275,00	0,49%
Fin. Credito al consumo del 02/03/2019 (Chirografario)	2 - AGOS DUCATO	1.828,19	55	31/05/2025	33,28	2,27%
prestito Delega Chirografaria n.203876 del 07/06/2021 (Chirografario)	3 - EUROCQS PREXTA	4.915,68	55	31/05/2025	89,48	6,10%
Cessione del quinto Chirografaria n.719169 del 11/03/2020 (Chirografario)	4 - FIDITALIA	4.125,00	55	31/05/2025	75,09	5,12%
Carta di credito - tutte n.032159954544 del 29/12/2022 (Chirografario)	5 - COMPASS	868,08	55	31/05/2025	15,80	1,08%
Fin. Credito al consumo del 01/07/2023 (Chirografario)	6 - FINDOMESTIC BANCA SPA	2.461,71	55	31/05/2025	44,81	3,06%

Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario

Fabbisogno Piano	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale Rate Debito	0,00	2.175,04	3.262,56	3.262,56	3.262,56	2.990,81
Compensi e Spese Procedura	1.100,00	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	1.100,00	3.154,96	3.262,56	3.262,56	3.262,56	2.990,81
Reddito Disponibile per Piano	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità per Piano	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Fabbisogno Extra reddito	2.200,00	145,04	37,44	37,44	37,44	309,19

Quanto alla situazione patrimoniale immobiliare, la Pozzi ha rappresentato di non detenere beni immobili e di possedere un unico bene mobile registrato, nella specie un'autovettura, mod. Citroen, immatricolata nel 2004 (Cfr. Vedi allegato Carta Circolazione) necessaria per recarsi a lavoro.

Le cause della crisi finanziaria, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla debitrice e rilasciate al gestore della crisi, originerebbero da debiti ascrivibili alla sfera personale della predetta e, in particolare, alle sue condizioni di salute. Ed invero quest'ultima, risultando affetta da un marcato ~~"disturbo di tipo ossessivo-compulsivo"~~ (cfr. certificato medico dell'11 febbraio 2022 a firma del dott. Ferdinando Gentile, specialista ~~in psichiatria~~) compatibile con una ~~"depressione"~~ (cfr. relazione ~~di~~ ASL Caserta, Dipartimento ~~Diagnostico~~, UOC ~~Diagnostico~~ ~~(e)~~) e, necessitando di sottoporsi a sedute ~~di psicoterapia~~, si è ritrovata in un circolo vizioso che l'ha portata a creare nuovi debiti per sopperire alle spese necessarie per curarsi e garantirsi un dignitoso tenore di vita così come riportato a pag. 9 della relazione.

L'OCC ha allegato un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili e delle spese medie mensili, stimate in ragione del valore medio delle spese pregresse del debitore.

Tabella 4: Dati Reddituali

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.466,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

A) Totale Reddito Mensile	1.466,00
--------------------------------------	----------

Le spese mensili vengono quantificate secondo la seguente tabella:

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	200,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Ricreazione e cultura	0,00
Canoni di locazione	400,00
Spese condominiali	27,00
Utenze	50,00
Spese auto-moto e trasporti	0,00
Telefoni cellulari	15,00
Computer	0,00
Televisori	0,00
Altra elettronica di consumo	0,00
Servizi sanitari	150,00
Assicurazioni auto (RCA e similari)	50,00
Spese di mobilità per raggiungere il posto di lavoro	250,00
Altro	0,00
B) TOTALE SPESE	1192,00

Il Giudice, esaminata la documentazione allegata dai ricorrenti, nonché la relazione particolareggiata del gestore della crisi, con decreto del 25.11.2024 (a cui si rinvia) invitava la ricorrente e l'OCC ad integrare la relazione e il ricorso ai fini di valutare l'ammissibilità del piano e/o comunque dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 70, concedendo termine perentorio di 30 giorni per consentire le allegazioni documentali indicate, le integrazioni della relazione dell'OCC e la eventuale modifica della proposta.

Nel provvedimento veniva evidenziata la necessità che l'OCC precisasse le esigenze in funzione delle quali i finanziamenti venivano contratti, nonché specificasse se il merito creditizio fosse stato violato e da quali finanziatori.

Il debitore, per il tramite dell'esperto incaricato, avuto riguardo alle cause della debitoria, specificava: *"avendo la sig.ra problemi di ~~una grave~~ ~~grave~~ ~~grave~~ sembrerebbe che si sia ritrovata in un circolo vizioso che l'ha portata a creare nuovi debiti per sopperire alle spese necessarie per curarsi e garantirsi un dignitoso tenore di vita (Cfr. note del 20.12.2024) e "per far fronte a cure mediche salva vita" (Cfr. note autorizzate del 2.1.2025); quanto invece alla violazione del merito creditizio, argomentava: "essendo la sig.ra monoreddito (il suo reddito lordo è di circa 24'000€ annui) e non essendoci immobili di proprietà da liquidare e alla luce dei debiti già contratti avrebbe ritenuto violata la dovuta diligenza dell'ente finanziatore nell'esaminare la documentazione reddituale al fine del rilascio del finanziamento" (Cfr. note del 20.12.2024).*

A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni rese dal debitore, con decreto emesso ai sensi dell'art. 70 CCII (Cfr. decreto del 14.01.2024), il giudice disponeva la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la sua comunicazione ai creditori, all'esito delle quali il creditore Fidelity, con lettera del 3.3.2025 (Cfr. allegata alla nota di deposito del 10.3.2025), precisava il proprio credito mentre il creditore Prexta s.p.a si opponeva all'omologa del piano (Cfr. Pozzi costituzione e osservazioni allegata alla nota di deposito del 10.3.2025 cui si rinvia).

Nella specie, essa deduceva l'inammissibilità del piano, stante la ricorrenza del requisito della colpa grave e della mala fede nell'assunzione dei finanziamenti, ritenendo non solo mancante la prova che gli stessi sarebbero stati utilizzati per far fronte agli eventi straordinari e/o dedotti nel ricorso, anche in ragione dell'importo della debitoria, ma anche che il consumatore, nel questionario predisposto dal finanziatore, avrebbe omesso di dichiarare non solo di avere in corso altri finanziamenti, ma anche di essere l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, riferendo invece: *"la presenza di UNA ulteriore entrata aggiuntiva di altro componente del nucleo familiare, identificato come "marito", contribuente alle entrate e, dunque, anche alle relative spese"*. La dichiarazione mendace riguardava anche la situazione abitativa, la ricorrente non segnalando di vivere in affitto.

Infine, evidenziava l'ingiustificata ed eccessiva falcidia del proprio credito (del 78% circa), e la mancata messa a disposizione della procedura delle somme maturate a titolo di TFR e già vincolate in favore di Prexta S.p.A. a garanzia della cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto dello stipendio, relativo al finanziamento concesso in favore della ricorrente.

Il debitore, per il tramite del suo legale, presentava in data 9.9.2025 note autorizzate a mezzo delle quali insisteva per l'omologa del piano, ritenendo non ricorrente il requisito della colpa grave.

In data 15.10.2025 il Giudice, ravvisata la necessità di integrare la documentazione già trasmessa dalla Prexta ma non allegata dal gestore (Cfr. ord. del 15.10.2025), onerava quest'ultimo del deposito.

Depositata la documentazione mancante, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, il Giudice si riservava per la decisione.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, per tale intendendosi "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore";
- si trovi in una situazione di sovraindebitamento, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa € 65.911,13 il patrimonio di cui dispone la Pozzi è chiaramente

insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, non essendo proprietaria di alcun bene né immobile né mobile registrato (in disparte l'autovettura di scarso valore e in ogni caso utilizzata per recarsi a lavoro) e percependo uno stipendio di soli 646,72 euro mensili al netto delle trattenute.

- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett c dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti previsti dal CC.II., secondo quanto attestato dal Gestore;
- non risultano integrate le condotte di cui agli all'art. 72 del CC.II.;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Nel merito, a parere del Tribunale, la presenza di colpa grave nell'assunzione dei debiti, per le ragioni di seguito elencate, non consentono di omologare il piano proposto.

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, a pena di inammissibilità - si osserva quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II. ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012.

Come recentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 dettato in tema di requisiti soggettivi nel piano del consumatore, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel nuovo assetto, già definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020 che ha novellato l'art. 12 bis comma 2 e poi confermato dal CCII, non si rinviene più tale previsione, essendo stabilito che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».

Tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati (cfr. ordinanza Cassazione 2023, n. 22890). Il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Nella evoluzione interpretativa giurisprudenziale che si è susseguita dall'entrata in vigore del Codice della Crisi, la pronuncia della Cassazione richiamata, anche a seguito di interpretazioni non univoche e comunque "in fieri" del requisito della colpa grave, pone l'accento sulla necessità di valorizzare, rispetto al criterio precedentemente codificato, non il mero e unico dato della contrazione delle obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, o il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma piuttosto quello di indagare sulle cause del sovraindebitamento.

In tale ottica la mera sproporzione del debito (il dato oggettivo del sovraindebitamento) non è di per sé solo un sintomo della gravità della colpa, potendo comunque essere valorizzata laddove le ragioni che hanno condotto a quella sproporzione, anche in relazione alla tipologia di spese affrontate ed alla tipologia di bisogni familiari che le spese hanno concorso a soddisfare, siano sintomo di una condotta prava.

In sintesi, come evidenziato in alcune commenti dottrinari, che si ritiene di condividere, il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso il sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023, a tenore della quale "La formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, 'onesto ma sfortunato', che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento").

Ebbene - premesso che in subiecta materia le valutazioni formulabili in concreto hanno riguardo alla prospettazioni specifiche del caso analizzato, nonché all'atteggiarsi del piano e della proposta complessivamente esposta, non essendo possibili considerazioni generali che rifuggono dal concreto assetto degli interessi involti, e fermo che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura (cfr. Tribunale Patti, Decr., 03/06/2021)- alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla, la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale,

altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore, salve in ogni caso alcune considerazioni che si svolgeranno al riguardo più avanti.

Tale elemento deve essere ovviamente valutato in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte.

Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie a parere del Tribunale gli elementi acquisiti agli atti non consentono di escludere la colpa grave dell'istante nel sovraindebitamento così come statuito dai principi sopra esposti né di apprezzare le ragioni di accesso al credito, come narrate dall'OCC e dalla ricorrente.

La ricorrente ha infatti dedotto:

- di aver stipulato nel 2019 un finanziamento con Agos (Cfr. 24 Fin. Agos nella specie prestito personale flessibile) per l'importo totale di euro 14.890 ed una rata mensile di circa 121 euro; nel 2020

- di aver contratto con Fidelity una cessione del quinto per l'importo di euro 30.000,00 circa, di cui però allega solamente un piano di ammortamento non risultando agli atti il contratto;

- di aver stipulato nel 2021 con Eurocqs un altro finanziamento, con cessione del quinto per l'importo di euro 31.920,00 ed una rata mensile di 266 euro;

- di aver contratto nel 2023 varie linee di credito di cui una con Findomestic, utilizzata per estinguere altri finanziamenti in corso (Cfr. 26 Fin. Findomestic da cui risulta una comunicazione inoltrata alla ricorrente di accettazione della sua proposta di voler procedere ad una rinegoziazione dei debiti in corso con la stessa società), un'altra con Compass per l'ammontare di euro 4.000,00 e l'ultima con Advancia per un importo di euro 800, sicché il totale della debitoria si attesta intorno ai 65.000,00 euro.

Tali finanziamenti, secondo le deduzioni della ricorrente, sono stati assunti per far fronte alle spese mediche e alle sedute di ~~psicoterapia~~ nonché per estinguere i finanziamenti di volta in volta contratti.

Ora, venendo al primo profilo di criticità, relativo alla tempistica tra l'accensione dei prestiti e gli eventi che hanno generato la debitoria, giova osservare come dalla documentazione allegata emerge che il primo prestito è stato contratto nel 2019, vale a dire tre anni prima del 2022, anno in cui la Pozzi veniva presa in carico dal Dipartimento ~~di salute mentale~~ (come risulta dal Certificato asl Caserta dipartimento ~~di salute mentale~~ nonché tutta la documentazione medica pure allegata e successiva al 2022).

Ora, anche a voler ammettere che la stessa si sia ammalata molto tempo prima e si sia rivolta ai medici dopo alcuni anni, non può non registrarsi il difetto di allegazione probatoria della ricorrente rispetto alle asserite spese mediche sostenute per far fronte ai suoi disturbi di salute, non prodotte neanche in parte.

Come noto, anche nelle procedure di ristrutturazione dei debiti, ancor prima dell'onere di asseverazione, vige in capo al ricorrente un onere di allegazione specifica delle circostanze rilevanti dedotte, da cui si evinca ad esempio l'arco temporale in cui sono stati contratti finanziamenti, la relativa causale e l'entità degli importi erogati.

Sulla scorta della prospettazione della ricorrente e della documentazione prodotta, alla quale questo giudice ha dovuto far riferimento anche per colmare le lacune della domanda in termini di allegazione, emerge, invece, che l'istante - la cui debitoria appare comunque cospicua se comparata con la carenza di documentazione giustificativa delle spese mediche sostenute - ha continuato ad assumere obbligazioni, facendo reiteratamente e sistematicamente ricorso al credito per il soddisfacimento di bisogni di cui non si riesce a cogliere a pieno la natura voluttuaria o necessitata a fronte anche della mancata allegazione in punto di spese mediche.

Ora la diligenza assunta nel contrarre obbligazione, secondo i principi già declinati sopra, deve necessariamente concorrere al lumeggiare il giudizio sulla colpa grave, quantomeno al fine di indagare le ragioni di accesso al credito sproporzionato ed escludere una condotta gravemente negligente del consumatore nel ricorso al credito come strumento sistematico di soddisfacimento di bisogni anche non necessari o urgenti.

In ogni caso, l'elemento dirimente che conduce ad escludere l'assenza di colpa grave nella fattispecie oggetto di esame, è l'aver reso da parte dell'istante dichiarazioni mendaci al finanziatore al momento della sottoscrizione del prestito.

Ed infatti, con riguardo, al contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio n. 4900149551 stipulato dalla ricorrente nr. 203876 con la società finanziaria Eurocqs nel giugno 2021 (Doc. 1 accluso alla nota di deposito del 17.10.2025), importo totale 31.920,00 con rate mensili di € 266,00), si evidenzia come quest'ultima abbia ommesso di dichiarare all'atto di sottoscrivere la modulistica per la valutazione del merito creditizio (Cfr. doc. 4 e 6 allegato alla nota di deposito del 17.10.2025), non solo di avere in corso altri finanziamenti oltre a quelli dichiarati (ciò sebbene risultasse che nel corso del 2019 e nel 2020, la ricorrente avesse stipulato altri due prestiti uno con Fidelity nel 2020 e l'altro con Agos nel 2019), ma ha anche riferito di godere nel nucleo familiare dell'entrata aggiuntiva del marito, pur risultando dallo stato di famiglia di vivere invece da sola (Cfr. All. 9 al ricorso).

Inoltre, sempre nel questionario del 2021 compilato preliminarmente alla stipula del contratto- e depositato dal Gestore a seguito dell'ordine di integrazione del Giudice- la sig.ra Pozzi ha falsamente dichiarato di abitare c/o genitori o coniuge/convivente omettendo di siglare la casella "affitto", pur presente, pur essendo emerso nel corso del presente procedimento che essa abitava in un immobile locato dal 2017 (cfr. contratto di locazione allegato al ricorso).

Ebbene, tali dichiarazioni, che concernono informazioni mendaci su aspetti che incidono nella valutazione del merito creditizio (il godere di una entrata aggiuntiva nel nucleo familiare e il non essere soggetta al pagamento del canone di locazione) hanno indotto in

errore il finanziatore nella scelta di concedere il credito, che non può atteggiarsi a scelta consapevole di cui è responsabile, atteso che è stata indotta da informazioni mendaci.

Le osservazioni della Prexta sotto tale profilo possono essere condivise.

Ora, se l'omissione della indicazione degli ulteriori finanziamenti già contratti - da sola - non può condurre alla affermazione della colpa grave del debitore, ad analoga conclusione non può pervenirsi con riferimento alle altre dichiarazioni mendaci, riguardanti aspetti non reperibili agevolmente dalle banche dati accessibili agli intermediari finanziari.

Sotto questo profilo, non può tacersi la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore.

Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Se ne inferisce che gli intermediari devono riporre affidamento (e considerare) anche le informazioni rese dai (potenziali) clienti al momento della compilazione del questionario del merito creditizio.

Dunque, da una lettura sistematica può concludersi che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. - principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore - nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile.

Ebbene, se nella errata valutazione del merito creditizio e della concepibilità del prestito, un concorso di colpa del finanziatore può ravvisarsi quando egli, facendo affidamento sulle dichiarazioni rese dal ricorrente nel modulo di richiesta del credito sulla assenza di pregressi finanziamenti, abbia omesso di valutare il merito creditizio attraverso il ricorso alle banche dati a sua disposizioni ed agevolmente consultabili anche al fine di riscontrare le informazioni fornite dal cliente, altrettanto non può dirsi quando consapevolmente il debitore rilascia dichiarazioni mendaci di diverso tenore (status, il godere di entrate aggiuntive del nucleo familiare; il sostenimento di spese di locazione) e non agevolmente riscontrabili dagli intermediari attraverso controlli di routine, come nella fattispecie oggetto di disamina.

Ciò vale ad integrare il requisito della colpa grave del debitore.

Gli elementi complessivamente esposti ostano, dunque, alla omologa del piano di ristrutturazione presentato.

Sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti, valutati tutti gli elementi complessivamente considerati, si ritiene di poter, dunque, concludere che la ricorrente abbia

colposamente aggravato la propria esposizione debitoria facendo un ricorso al credito con un comportamento connotato da colpa grave.

PQM

Letto l'art. 70 del CC.II.

RIGETTA

La richiesta di omologa del piano del consumatore presentata da Pozzi Natascia;
dichiara la inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 14.01.2025;

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

S. Maria C.V., 31.10.2025

Il Giudice

Dott.ssa Simona Di Rauso